



Estratto dell'assemblea straordinaria tenutasi il giorno 10 dicembre 2008 alle ore 20,30 e ss del " CIRCOLO TENNIS PO-ADIGE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA " con ordine del giorno "variazione statuto"; il nuovo statuto viene di seguito ritrascritto:

**Articolo 1 - Denominazione e sede**

E' costituita in Bologna , in via Po n. 8 una associazione polisportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "CIRCOLO TENNIS PO-ADIGE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ", la variazione della sede sociale non comporta modifica statutaria.

**Articolo 2 - Scopo**

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o di enti riconosciuti da questo delegati, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline del Tennis e di tutte le attività accessorie allo sviluppo di questa pratica sportiva. Considera lo sport del Tennis come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci anche mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, di avviamento al Tennis, di attività ricreative e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere e diffondere la conoscenza di tale pratica sportiva; per tali scopi l'associazione potrà gestire impianti sportivi e strutture accessorie idonee al raggiungimento dei fini sociali.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; per il suo funzionamento si potrà avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, di prestazioni sportive dilettantistiche, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, della FITT, nonché agli statuti e ai regolamenti dell'ente o degli enti di promozione sportiva a cui deciderà di affidarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'ente di promozione e/o FITT dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

**Articolo 3 - Durata**

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### **Articolo 4 - Domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata o rimborsata.

#### **Articolo 5 - Diritti dei soci**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le strutture e le attività messe a disposizione dall'associazione.

#### **Articolo 6 - Decadenza dei soci**

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria;

B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il

socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Articolo 7 - Organi**

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

#### **Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati; i soci possono indicare al consiglio direttivo gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 9 - Diritti di partecipazione**



1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenti.

2. La partecipazione del socio all'assemblea è strettamente personale: è prevista la possibilità di delega solo ad altro socio con diritto al voto: questi tuttavia, può essere portatore di due sole deleghe.

#### **Articolo 10 - Assemblea ordinaria**

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati con idonei strumenti informativi. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria:

1. elegge il presidente
2. elegge il consiglio direttivo
3. approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nell'anno trascorso e sull'attività che intende svolgere nel futuro.
4. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
5. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
6. Delibera, su proposta del Consiglio direttivo le quote associative e i corrispettivi per i servizi specifici erogati ai soci.

#### **Articolo 11 - Validità assembleare**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione si rimanda alle procedure previste all'art. 25.

#### **Articolo 12 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati con idonei strumenti informativi. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### **Articolo 13 - Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri variabile da tre a otto componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti dall'assemblea stessa con scrutinio segreto, tutti i candidati dovranno essere in regola con le quote associative; il consiglio direttivo, nel proprio ambito, nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati all'ente di promozione o alla federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo all'ente di promozione sportiva di appartenenza, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del presidente è determinante

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 14 - Dimissioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi

componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che sarà eletto attraverso nuove elezioni come previsto dall'art. 10.

3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

#### Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- g) delibera le quote associative annue e le tariffe per i servizi
- h) delibera le quote per i servizi specifici e le tariffe d'uso degli spazi sportivi
- i) predisporre la relazione annua sull'attività svolta e gli obiettivi futuri da sottoporre all'assemblea dei soci
- l) esegue le deliberazioni dell'Assemblea
- m) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea

#### Articolo 17 - Il presidente



Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti e dovrà essere individuato fra i soci in regola con la quota associativa; dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

#### **Articolo 18 - Il vicepresidente**

Il vicepresidente, nominato dal Consiglio direttivo, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 19 - Il segretario**

Il segretario, nominato dal consiglio direttivo, dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

#### **Articolo - 20 Il rendiconto**

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione e dovrà essere reso disponibile agli associati, presso la sede dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data assembleare.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

#### **Articolo 21 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1°Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 22 - Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire agli associati in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### **Articolo 23 - Provvedimenti disciplinari**

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati sono:

- a) ammonizione

b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno)

c) radiazione

Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

#### Articolo 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Tennis o dai regolamenti previsti dall'ente di Promozione a cui l'associazione ha aderito.

#### Articolo 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esponenti il solo voto personale. Nel caso in cui, dopo tre votazioni, con sessioni intervallate da almeno 24 ore, non sia stato raggiunto il quorum, sarà valida la delibera assunta con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti.

1. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 1/2 dei soci con diritto di voto.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportiva, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti degli enti di promozione sportiva o delle Federazioni Sportive a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.



  
AGENZIA ENTRATE  
UFFICIO  
DI BOLOGNA 3

Registrato il 18/09/09 al n° 7676 Serie 3A  
controposito 171, 21  
Euro: L. Costaschi / 21